ORDINANZA n° 95 del 11/07/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE E TUTELA DEI TERRENI - TAGLIO E POTATURA DI PIANTE E VEGETAZIONE ADIACENTI LA SEDE STRADALE - PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO che i terreni incolti, recintati e non, ubicati sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene pubblica e di rischio per la proliferazione di animali nocivi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTO necessario rendere edotti i proprietari e/o conduttori di aree non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali ed in ogni caso tutti i soggetti che vantano un diritto soggettivo in aree simili, affinché provvedano a mantenere falciate e tenute in modo decoroso le aree a verde, al fine di prevenire il degrado dei centri urbani e l'insorgenza di problemi igienico- sanitari;

CONSIDERATO che su tutte le strade vige il divieto di danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti ad esso attinenti, alterarne la forma o invadere od occupare la sede stradale, danneggiare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;

Visto l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", che in-

dividua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile; **Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del Sindaco;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA Per il periodo dal 9 luglio al 31 ottobre 2019

- 1. ai proprietari e/o conduttori di aree non coltivate, poste all'interno delle zone urbane o nelle immediate vicinanze di case sparse, anche se ubicate in zona non residenziale, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali ed in ogni caso a tutti i soggetti che vantano un diritto soggettivo in aree simili, di provvedere a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio della vegetazione incolta, mantenendo in modo decoroso le aree a verde, al fine di prevenire il degrado dei centri urbani e l'insorgenza dei problemiigienico-sanitari;
- 2. ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degliedifici;
- **3.** ai proprietari e/o conduttori dei terreni lungo le strade a recidere le radici che si estendono sotto la sede stradale previa, verifica da parte di organi tecnici preposti (Comando Carabinieri per la tutela forestale oppure perizia osservativa di Agronomo regolarmente iscritto nell'Albo) che escludano pericoli o pregiudizio per la staticitàdell'albero/pianta;
- 4. a tutti i soggetti individuati ai punti 1., 2. e 3., inoltre, qualora interessati:
- di potare periodicamente gli alberi e le siepi piantumati in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi ed a rimuovere rami ed alberisecchi;

- di recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sulmarciapiede;
- di asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed imarciapiedi;
- di sfalciare ed estirpare le erbe lungo una fascia di metri uno e mezzo dalciglio;
- di arretrare le coltivazioni che impediscono la libera visuale e che pregiudicano la sicurezza pubblica.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La Polizia Municipale provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e a dare comunicazione al Settore Ambiente per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i;

Per l'addebito delle predette spese inerenti i lavori effettuati dall'Amministrazione Comunale gli importi saranno regolati dal vigente Tabellario di Revisione dei Prezzi – REGIONE LAZIO emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 689/1981, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

La presente annulla e sostituisce le precedenti Ordinanze interessanti la medesima materia.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- 1. pubblicata nell'Albo Pretorio On-Line del Comune;
- 2. trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Ariccia;
- 3. trasmessa al Commissariato di P.S. di Albano Laziale;
- 4. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- 5. inserita nel sito ufficiale del Comune di Ariccia (www.comune.ariccia.rm.it);
- **6.** trasmessa al Competente Comando Carabinieri per la tutela forestale di Rocca diPapa.

La Polizia Locale nonché ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

RENDE NOTO

Che, a norma dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del presente procedimento è il Dott. Claudio Fortini, Dirigente dell'Area III comunale.